



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Titolo VIII - Capo IV – Misure per lo sport

Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)

Revisione e proroga scadenza rapporti concessori di impianti pubblici

Le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Riduzione del canone per impianti sportivi in affitto da privati

La sospensione delle attività sportive è sempre valutata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

Rimborso abbonamenti pagati

A seguito della sospensione delle attività sportive e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti acquirenti possono presentare istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.



STUDIO RIZZO



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Taranto

Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare **un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno** dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.